



COMUNE DI TORRILE
Prov. di Parma

REGOLAMENTO COMUNALE
DELLE FIERE
E COMMERCIO ITINERANTE

Approvato con atto G.C. n. 45 del 06.04.2006

INDICE
TITOLO I - DISCIPLINA
CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE FIERE

- Art. 1 - Classificazione delle fiere
- Art. 2 - Disciplina delle fiere straordinarie
- Art. 3 - Posteggio: Migliorie – Concessione – Scambio – Acquisizione con accorpamento a seguito di acquisto di azienda da parte di altri operatori
- Art. 4 - Trasferimento, Reintestazione, Volturazione, Ampliamento per accorpamento
- Art. 5 - Revoca dell'autorizzazione e concessione del posteggio
- Art. 6 - Registro della fiera – Sagra e Fiera Straordinaria: Graduatoria Titolari di posteggio e Spuntisti.
- Art. 7 - Riassegnazione posteggi a seguito ristrutturazione o spostamento della Fiera - Sagra
- Art. 8 - Assenze e assegnazione posteggi temporaneamente non occupati
- Art. 9 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 10 - Circolazione stradale
- Art. 11 - Sistemazione delle attrezzature di vendita
- Art. 12 - Modalità utilizzo posteggio e modalità di vendita
- Art. 13 - Norme igienico sanitarie
- Art. 14 - Sanzioni
- Art. 15 - Disposizioni di eventuali affidamenti in gestione diretta

CAPO II – CARATTERISTICA DELLE SINGOLE FIERE

- Art. 16 Fiera di S. Polo

TITOLO II – DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- Art. 1 – Zone vietate al commercio itinerante
- Art. 2 – Vendita a domicilio
- Art. 3 – Applicabilità altre disposizioni

GLI ALLEGATI:

- Allegato 1 – Planimetria della Fiera
- Allegato 2 – Schema di convenzione per l’Affidamento dei servizi

Capo I

Disposizioni comuni alle fiere

Art. 1

CLASSIFICAZIONE DELLE FIERE

1. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999, così come ulteriormente specificate al comma 2.
2. Le fiere sono così classificate:
 - a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la disponibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1) per settori merceologici;
 - 2) per specializzazioni merceologiche;
 - 3) per settori e specializzazioni merceologiche;
 - c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con la stesse modalità.
3. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c) si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.
4. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
 - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori;

Art. 2

DISCIPLINA DELLE FIERE STRAORDINARIE

1. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 3, comma 2 e seguenti e può essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste.
2. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, semprechè si provveda alla loro definitiva istituzione.

ART. 3
POSTEGGIO: MIGLIORIA – CONCESSIONE - SCAMBIO – AMPLIAMENTO PER
ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI
OPERATORI

1) MIGLIORIA

- a) Il Comune, dall'1 al 31 maggio e dall'1 al 30 novembre di ogni anno espone l'elenco dei posteggi liberi con indicazione della merceologia; per questi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di migloria in bollo.
- b) Le domande verranno esaminate entro il 31 giugno e 31 dicembre.
- c) Le miglorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato di cui all'art. 6.
- d) *Norma transitoria: le miglorie si effettueranno dopo la seconda pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.E.R.*

2) CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

- a) Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Giunta regionale, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia per la pubblicazione sul B.U.R.
 - b) La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità, se previste, del bando del Comune esposto nell'Albo pretorio e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente.
 - c) Domanda partecipazione fiera per i non titolari di posteggio: dovrà essere inviata o trasmessa direttamente, in bollo, almeno 60 giorni prima dell'inizio della fiera
 - d) L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera o domanda ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:
 - Maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione
 - In caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda, documentata con autocertificazione, dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante causa (art. 7 c. a-c Deliberazione G.R. 26 luglio 1999 n. 1368)
 - Esaurita la graduatoria di chi ha presentato domanda, i posteggi liberi verranno assegnati applicando gli stessi criteri citati ai punti precedenti
 - e) Le presenze maturate nella Fiera - Sagra che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione
 - f) Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione (art. 28 c.1 lett.a D.Lgs.114/98), le presenze precedentemente maturate e l'anzianità di azienda
 - g) La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale
 - h) La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento delle tasse previste dalla normativa vigente
- 3) CONCESSIONE POSTEGGIO FIERE STRAORDINARIE
- a) La domanda, in bollo, dovrà essere inviata o trasmessa direttamente almeno 30 giorni prima dell'inizio della fiera straordinaria
 - b) L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera ed avverrà con gli stessi criteri fissati al punto 2) lett. d)

4) SCAMBIO POSTEGGIO

- a) Nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio (art. 2 lett.a Deliberazione G.R. 1368/99)
- b) Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi

5) AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI

Solo al fine di agevolare (*laddove è possibile*) gli operatori nel conseguimento di quanto previsto al punto 2 lett. i Deliberazione G.R. 1368/99, si stabiliscono le seguenti procedure:

- a) Il cedente presenta domanda in bollo chiedendo la sostituzione della autorizzazione e concessione di posteggio con altre indicando (senza superare il totale della superficie in concessione) le singole superfici; alla domanda dovranno essere allegati gli atti relativi alle promesse di vendita
- b) Il Comune rilascia i nuovi titoli con una postilla con la quale si precisa che sono vincolati alla concretizzazione della vendita a terzi riportandone gli estremi
- c) A cessione avvenuta, l'acquirente presenterà domanda di volturazione in base alla procedura di cui all'art. 5

ART. 4

TRASFERIMENTO – REINTESTAZIONE – VOLTURAZIONE – AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO

1) TRASFERIMENTO – REINTESTAZIONE – VOLTURAZIONE

- a) Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L.R. 12/99 comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza
- b) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda
- c) In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate dal cedente
- d) Nell'ambito dei settori merceologici, il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente
- e) Non è ammesso operare con autorizzazione di un altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e copia della domanda di volturazione presentata al Comune

2) AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO

- a) In conformità del disposto dell'art. 4 punto 4, è consentito, secondo le procedure di cui al punto 1 del presente art., l'ampliamento fino a mq. 80 per accorpamento di azienda
- b) Con il rilascio della nuova concessione di posteggio, viene restituita ed annullata l'autorizzazione del cedente

ART. 5

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

- 1) L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98
 - b) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato
 - c) Nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancata presenza alla Fiera per tre edizioni consecutive ; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza , servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi

- d) Rinunci all'autorizzazione
- 2) Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nella stessa fiera-sagra o, in subordine, in altra area individuata dal Comune
- 3) Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a decorrere dal 30.06.1999, la marcata presenza alla fiera - sagra per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi
- 4) In caso di cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo, viene revocata la concessione di posteggio
- 5) La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio

ART. 6

REGISTRO DELLA FIERA E FIERE STRAORDINARIE: GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI

- 1) Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - a) La planimetria dell'area con l'indicazione numerata dei posteggi e la merceologia consentita alla vendita
 - b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione
 - c) Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base alla:
 - Maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di concessione di posteggio, proprio o dei dante causa ed a parità fra questi, il numero di presenze precedentemente maturate
 - Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata
 - d) Il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:
 - Maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta"
 - Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata
- 2) Copia costantemente aggiornata, della documentazione di cui al punto 1 sono depositate presso il Comando della Polizia Municipale per il servizio di vigilanza

ART. 7

RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO

- 1) In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi della fiera, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di cui all'art. 6 e nell'ambito del settore merceologico
- 2) In caso di ristrutturazione o spostamento totale dell'area, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di cui all'art. 6 e nell'ambito del settore merceologico

ART. 8

ASSENZE - ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

- 1) ASSENZE (dei concessionari di posteggio)
 - a) I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza del Sindaco in merito di orari di attività della Fiera e Fiera Straordinaria, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti *per tutta la durata della Fiera, salvo motivato preavviso.*
 - b) L'assenza non sarà riportata nel registro di cui all'art. 6 qualora:
 - Venga prodotta idonea giustificazione entro 30 giorni
 - *Con l'assenza di oltre il 50% dei concessionari di posteggio*
- 2) ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI
 - a) I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o tipo b) di cui al D.Lgs. 114/98 presenti all'orario stabilito, in possesso di Partita IVA e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
 - b) Tali posteggi sono assegnati in base all'ordine occupato nell'apposita graduatoria
 - c) L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria

ART. 9

POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

- 1) Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per Fiera e Fiere Straordinarie
- 2) L'assegnazione del posteggio decennale e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art. 2 c.4 L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate e, in subordine, dell'anzianità di azienda di cui alla L. 56/63 o dall'art. 19 L. 241/90 comprovata con autocertificazione
- 3) Ad eccezione delle iniziative a merceologia esclusiva riguardanti produzioni agricole locali, i posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 4% dei posteggi totali (art. 6 c. 8 L.R.12/99), che si rendessero liberi da concessione, vengono soppressi d'ufficio
- 4) I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge
- 5) I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al punto 4 o con autocertificazione
- 6) Per tutto quanto non scritto, si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche

ART. 10

CIRCOLAZIONE STRADALE

- 1) Il Comune, con apposita ordinanza, sentite le Associazioni, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla Fiera – Sagra – Fiere Straordinarie.
- 2) Durante lo svolgimento è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt. 1000 rispetto all'area della fiera e fiera straordinaria. Tale forma di commercio si può svolgere (nel rispetto dell'art. 3 della LR 12/99) in possesso di autorizzazione di cui al D.Lgs. 114/98, di Partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese CCIAA.

ART. 11
SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

- 1) I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
- 2) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato pur ch'è nello spazio del posteggio, se concesso.
- 3) In ogni caso non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
- 4) I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
- 5) Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

ART. 12
MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

- 1) Pena l'esclusione temporanea dalla fiera e le sanzioni previste all'art. 14, l'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- 2) Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sulla stessa fiera – fiera straordinaria più di due posteggi.
- 3) Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.
- 4) Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.
- 5) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
- 6) Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a mt. 2. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
- 7) E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
- 8) E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto ad eccezione di audiovisivi o battitori pur ch'è non arrechino disturbo agli altri operatori
- 9) Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, pur ch'è il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe
- 10) Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge
- 11) Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello.
- 12) L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori

ART. 13
NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA

- 1) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria
- 2) In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo

ART. 14
SANZIONI

Le sanzioni applicate in via generale sono riferite alle violazioni disciplinate dal D.Lgs 114/98. Per quanto riguarda le sanzioni inerenti le violazioni ai Regolamenti comunali si applicano le disposizioni di cui al "Regolamento Comunale disciplinante l'accertamento l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai Regolamenti Comunali e alle ordinanze del Sindaco/Dirigenti" come disposto nell'art. 7/bis del D.Lgs 18/08/00 n. 267 e, come stabilito dalla L. 24/11/1981 N. 689; fatte salve le violazioni al codice penale.

Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo

- 1) In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso di due edizioni consecutive della fiera e fiera straordinaria), il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a una edizione della fiera

ART. 15
DISPOSIZIONI DI EVENTUALI AFFIDAMENTI IN GESTIONE DIRETTA

1. Ai consorzio di operatori, regolarmente costituiti, che rappresentino almeno il 51 per cento degli operatori titolari di posteggio nell'ambito di una determinata fiera, è riconosciuta la possibilità di ottenere in affidamento la gestione dei servizi di mercato, con possibilità di promuovere e gestire parte delle attività di intrattenimento e promozione, come previsto dall'art. 6 c. 7 della L.R. 12/99; sulla base di apposito schema di convenzione che nel caso, sarà oggetto di approvazione da parte del Comune con separato provvedimento;

CAPO II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE SINGOLE FIERE

FIERA DI S. POLO

ART. 16

1. Le caratteristiche della fiera sono le seguenti:
La fiera si svolge il fine settimana della terza settimana del mese di giugno, nell'area individuata nella planimetria allegata alla deliberazione del C.C. nella quale sono evidenziati:
 - a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio di commercio su aree pubbliche.
 - b) Il totale dei posteggi riservati agli operatori su A.P., di quelli riservati ai produttori agricoli;

2. I giorni riservati al mercato della fiera sono il Sabato e la Domenica; Gli orari nel giorno di sabato dalle ore 15.00 alle ore 24.00, domenica dalle ore 9.00 alle ore 24.00.
Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, con ordinanza può autorizzare l'anticipazione o la posticipazione;
Gli orari di svolgimento, sentite le Associazioni, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco.
In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni, il Sindaco può temporaneamente modificarne il giorno e/o gli orari.
Il Sindaco sentite le Associazioni, può autorizzare lo svolgimento di Fiera Straordinarie, dandone comunicazione alla Regione almeno 90 gg. Prima. Le fiere straordinarie che si ripetono consecutivamente, al terzo anno diventano fiera a tutti gli effetti.

TITOLO II

DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 1

ZONE VIETATE AL COMMERCIO ITINERANTE

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:
 - a) nel centro storico;
 - b) in prossimità delle aree destinate allo svolgimento dei mercati;
 - c) nelle strade classificate, ai sensi del vigente codice della strada, nelle tipologie sotto riportate:
 - autostrade;
 - strade extraurbane principali;
 - strade extraurbane secondarie;
 - strade urbane di scorrimento.
2. Nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali, ove è di norma consentito l'esercizio dell'attività, la sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.
3. L'ufficio competente predispone un mappa del territorio comunale, da tenere a disposizione di chiunque vi abbia interesse, ove sono indicate le zone inibite all'esercizio del commercio in forma itinerante.

ART. 2

VENDITE A DOMICILIO

1. Le vendite al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale.

ART. 3

APPLICABILITA' ALTRE DISPOSIZIONI

1. Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le restanti disposizioni di cui al presente regolamento.

ALLEGATO 2

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MERCATO

Schema di convenzione

Art. 1
Premessa

2. L'espletamento dei servizi di mercato oggetto di affidamento, non si configura come esercizio di funzioni amministrative né come prestazione di pubblico servizio bensì come esecuzione di attività meramente materiali, escludendosi l'attribuzione in capo al soggetto incaricato di compiti che siano espressione di un potere amministrativo.

Art. 2
Oggetto e durata dell'affidamento

1. Il Comune di

Di seguito indicato "committente", affida a

Di seguito indicato "gestore", per la durata di

La prestazione dei servizi di mercato relativi alle sotto indicate manifestazioni:

2. Il gestore si impegna inoltre a garantire, alle stesse condizioni, l'espletamento di alcuni servizi di mercato relativi allo svolgimento di fiere, con possibilità di promuovere e gestire parte delle attività accessorie di intrattenimento e promozione;

Art. 3
Servizi oggetto di affidamento

1. I servizi di mercato oggetto di affidamento, sono i seguenti:
 - a) gestione dei posteggi affidati in concessione;
 - b) predisposizioni della segnaletica orizzontale ed eventualmente verticale, atta a delimitare l'area di svolgimento del mercato, l'ubicazione ed il dimensionamento dei posteggi, conformemente ai provvedimenti assunti dal Committente ai sensi delle norme vigenti;
 - c) svolgimento delle attività di informazione che il Committente intenda attuare presso gli operatori del mercato e che possono consistere nella distribuzione di comunicati o nell'affissione di manifesti nell'ambito dell'area di pertinenza;
 - d) segnalazione, anche verbale, agli agenti di Polizia Municipale, di fatti, comportamenti, omissioni ed ogni altra fattispecie che faccia presumere la sussistenza di violazioni alle leggi ed ai regolamenti vigenti o che costituisca o possa costituire elemento di turbativa o di disturbo allo svolgimento delle attività di mercato.
2. I servizi di cui al comma 1, lett. d) ed e) possono essere svolti avvalendosi dell'opera di terzi, fermo restando quanto stabilito all'art. 2, comma 3 circa la permanenza in capo al gestore di ogni responsabilità inerente.

Art. 4

Obblighi

1. Allo scopo di garantire compiutamente l'espletamento dei servizi di mercato, il Gestore si impegna a mantenere una utenza telefonica di reperibilità garantendone l'accesso al pubblico in coincidenza con l'espletamento della fiera.
2. Il Gestore si impegna altresì a mantenere in servizio, perlomeno in concomitanza con lo svolgimento della fiera, almeno due persone, oltre ad un responsabile con funzioni di referente nei confronti del Committente.
3. Il personale di cui al comma 2 deve essere munito di apposito cartellino di riconoscimento, rilasciato dal Committente, che costituisce legittimazione all'esercizio delle funzioni oggetto di concessione.

Costituiscono precisi ed ulteriori obblighi del Gestore:

- a) provvedere all'espletamento dei servizi di fiera con continuità, efficienza e diligenza, nel rispetto delle direttive impartite dal Committente ed in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti vigenti;
- b) sostenere ogni onere conseguente, di qualunque natura e specie, atto a consentire l'espletamento dei servizi affidati in concessione;
- c) mettere a disposizione del committente l'elenco dei partecipanti alla Fiera;
- d) restituire l'area concessa nello stato in cui è stata consegnata;

Art. 5

Obblighi del committente

1. Il committente si impegna a concedere l'area

per la giornata/e del

Art. 6

Attività di controllo

1. il committente si riserva, in qualsiasi momento, di effettuare a mezzo dei propri uffici, ogni attività di verifica e di controllo atta ad accertare il regolare svolgimento delle aree e dei servizi oggetto di affidamento.

Art. 7

Deposito cauzione

1. A titolo di garanzia per il corretto uso delle aree e per l'espletamento del servizio, il Gestore presta valida garanzia, all'atto della stipulazione del contratto, sotto forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dell'importo di € _____ con scadenza posticipata di _____ rispetto alla data di svolgimento della manifestazione.

Art. 8

Cause di risoluzione del contratto

1. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del c.c., costituiscono motivo per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti fattispecie:
 - a) la mancata prestazione o l'interruzione dei servizi di mercato oggetto di affidamento;
 - b) l'inosservanza delle direttive impartite dal committente;
 - c) l'assenza di diligenza nell'attività prestata, tale da determinare riflessi negativi sullo svolgimento delle attività di mercato.
2. La risoluzione del contratto per cause imputabili al committente, comporta l'introito della garanzia prestata sotto forma di fideiussione.